



Area di Udine
Via Savorgnana 27
Tel. 0432511820

Area di Pordenone
Viale Grigoletti 72/E
Tel. 0434370039

Area di Trieste
Via Cassa di Risparmio 11
Tel. 0403721214

Banca		
Filiale		
Referente		Tel
Mail referente		
ABI		CAB
RISERVATO A CONFIDIMPRESSE FVG		
Cod. Socio	N. Pratica	Data di ricevimento
Ndg		

SOGGETTO RICHIEDENTE

NOME E COGNOME/RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE:							
NATURA GIURIDICA:	IMPRESA INDIVIDUALE	SNC	SAS	SRL	COOPERATIVA	LIBERO PROFESSIONISTA	ALTRO
SEDE LEGALE:							
LUOGO DI ESERCIZIO:						DATA COSTITUZIONE:	
ATTIVITA' ESERCITATA:				COD.ATECO 2007:			
N. REA:			C.F.		P.IVA:		
E-MAIL:				SITO WEB:			
PEC:				ORDINARIA		SEMPLIFICATA	
TELEFONO:		CELLULARE:		FAX:		N.COLLAB.FAM.:	N.DIPENDENTI:
INDIRIZZO POSTALE:		SEDE LEGALE		LUOGO DI ESERCIZIO		ALTRO	

DATI RELATIVI AL TITOLARE O LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I

COGNOME:			NOME:		
LUOGO DI NASCITA:		DATA DI NASCITA:		C.F.	
RESIDENTE A:		IN VIA:		QUALIFICA:	

COMPILAZIONE FACOLTATIVA (SE ESISTE FIRMA CONGIUNTA)

COGNOME:			NOME:		
LUOGO DI NASCITA:		DATA DI NASCITA:		C.F.	
RESIDENTE A:		IN VIA:		QUALIFICA:	

COMPILAZIONE FACOLTATIVA (SE ESISTE FIRMA CONGIUNTA)

COGNOME:			NOME:		
LUOGO DI NASCITA:		DATA DI NASCITA:		C.F.	
RESIDENTE A:		IN VIA:		QUALIFICA:	

CHIEDE

al Confidimprese Fvg la concessione della garanzia sugli affidamenti/finanziamenti sotto indicati:

IMPORTO	FORMA TECNICA	FINALITA'	DURATA	PREAM.	FREQ.

N.B. per i prestiti a rientro specificare la frequenza dei rientri: 1 = rata mensile, 2 = rata bimestrale, 3 = rata trimestrale, 6 = rata semestrale. Per le operazioni che non prevedono dei rientri (rate), quali ad esempio il c/c, il SBF, gli Anticipi etc, specificare: Durata=12 e Frequenza=12. Durata: indicare la durata non comprensiva di eventuale preammortamento. Pream.: indicare eventuali mesi di preammortamento.

Luogo

Data (formato dd/mm/yyyy)

Timbro e firma leggibile

DATI AZIENDALI

DATI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E DELL'ESERCIZIO IN CORSO				
Anno	20	20	20	Anno in corso: 20
Volume d'affari				
Utile (+) e perdita (-)				

AFFIDAMENTI E FINANZIAMENTI BANCARI IN CORSO ALLA DATA ODIERNA:						
Banca	Linea/ forma tecnica	Accordato/ erogato	Utilizzato/ residuo	Importo rata e frequenza	Scadenza	Garanzie
	Totale:					

N.B. per i prestiti a rientro specificare la frequenza dei rientri: 1 = rata mensile, 2 = rata bimestrale, 3 = rata trimestrale, 6 = rata semestrale.

PRINCIPALI CLIENTI ALLA DATA ODIERNA:				
NOMINATIVO	SEDE	INCIDENZA SUL FATTURATO	TEMPI DI INCASSO	AMMONTARE CREDITO
		%		
		%		
		%		

PRINCIPALI FORNITORI ALLA DATA ODIERNA:			
NOMINATIVO	SEDE	TEMPI DI PAGAMENTO	AMMONTARE DEBITO

LEASING:				
DESCRIZIONE BENI	IMPORTO INIZIALE	CANONE E FREQUENZA	DATA DI SCAD.	IMPORTO RESIDUO

N.B. per i prestiti a rientro specificare la frequenza dei rientri: 1 = rata mensile, 2 = rata bimestrale, 3 = rata trimestrale, 6 = rata semestrale.

IMMOBILI AZIENDALI E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI:									
INTESTATARIO ¹	TIPOLOGIA ²	UBICAZIONE ³	MQ	QUOTA POSSESSO ⁴	VALORE DEL BENE ⁵	IPOTECHE/GRAVAMI			
						A FAVORE DI ⁶	IMPORTO ISCRITTO	SCAD	DEBITO RESIDUO

Legenda:	1)	2)	3)	4)	5)	6)
	Indicare Nome e Cognome; inoltre se si tratta di un immobile di un socio indicare "S", se di un garante "G"	Terreno agricolo o fabbricabile; fabbricato residenziale o produttivo	Comune in cui è sito immobile	In percentuale	Presumibile valore di mercato	Istituto bancario o altro nominativo

Luogo

Data (formato dd/mm/yyyy)

Timbro e firma leggibile

AUTORIZZA IRREVOCABILMENTE

- Il Confidimprese FVG ad accedere ai dati e ai documenti in essere presso la Banca in relazione all'eventuale identificazione a distanza e conseguentemente la Banca a consentire tale accesso.
- Il Confidimprese FVG a richiedere, direttamente o tramite terzi incaricati, a consulenti, banche dati, ecc i dati relativi alle proprie situazioni contabili e bancarie, nonché a visionare e trattare tali dati. In particolare nel caso si rendessero necessarie delucidazioni sui dati contabili forniti, al fine di accelerare i tempi di istruttoria, il richiedente autorizza a contattare la Banca/le Banche e:

ASSOCIAZIONI/COMMERCIALISTA

TEL.

- La Banca a versare al Confidimprese FVG la commissione di garanzia indicata nella relativa delibera di garanzia, riconoscendo espressamente che tale versamento è condizione indispensabile per la validità della garanzia; a trasmettere al Confidimprese FVG la corrispondenza, i documenti e gli eventuali atti legali inerenti i rapporti in essere.

DICHIARA

- di aver preso conoscenza e di accettare senza eccezioni quanto stabilito dalla Convenzione e dalle norme regolamentari del Confidimprese FVG;
- di osservare nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi integrativi regionali e provinciali e da ogni altra disposizione di legge in materia assicurativa, assistenziale e previdenziale;
- di essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché di essere in regola con il pagamento dei tributi/erario;
- di non essere in regola. **Indispensabile: allega relazione contenente le poste in arretrato ed eventuali rateizzazioni in corso (se disponibili, allega anche documentazione comprovante la rateizzazione) e l'allegato Modello per irregolarità contributiva.**
- che tutte le notizie e i dati riportati corrispondono a verità e si impegna a fornire ogni altra documentazione richiesta ed a comunicare le successive variazioni che vengano a modificare la propria situazione;
- che le risultanze delle visure allegate (o in altro modo reperibili) corrispondono alla situazione effettiva, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- di aver ricevuto e aver preso visione del documento "Atto di informazione per la protezione dei dati" (Reg. Europeo GDPR 679/2016).

ALLEGA

(barrare i documenti che verranno allegati al presente Modello Richiesta di Garanzia)

DOCUMENTI OBBLIGATORI

- Copia dei documenti di identità /codice fiscale (oltre a passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità per cittadini stranieri extracomunitari) del titolare o del/i legale/i rappresentante/i firmatari della presente richiesta, in caso di variazioni rispetto ai documenti in precedenza già consegnati oppure se non già forniti in sede di Ammissione a socio/precedenti richieste di garanzia;
- Modello De Minimis (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà su aiuti in regime De Minimis ricevuti);
- Modello di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007;
- Foglio informativo (**copia compilata e firmata per ricevuta della copia ditta**);
- Atto di informazione per la protezione dei dati (Reg. Europea GDPR 679/2016) se non già fornito in sede di Ammissione a socio/precedenti richieste di garanzia.
- PER IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA: bilanci ANALITICI ultimi due esercizi chiusi (se non già consegnati in precedenza) e situazione contabile ANALITICA dell'esercizio in corso, risalenti a date non anteriori a 4 mesi dalla data della domanda di garanzia;
- PER IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA: situazione contabile ANALITICA degli ultimi due esercizi chiusi (se non già consegnati in precedenza) e situazione contabile ANALITICA dell'esercizio in corso, risalenti a date non anteriori a 4 mesi dalla data della domanda di garanzia;
- Ultima dichiarazione redditi e IVA presentata della impresa e dei soci illimitatamente responsabili;
- In caso di richiesta di garanzia su finanziamento/mutuo: documentazione relativa alla finalità dello stesso (preventivi/offerte del fornitore; fatture di acquisto; prospetto passività oggetto del consolidamento; ...);
- In caso di irregolarità contributiva: Modello per irregolarità contributiva;

ULTERIORI DOCUMENTI

- Distinta crediti, con elenco crediti vs. clienti se non già presente in stampa bilancio analitico (per i crediti di importo più elevato compilare anche la scheda pag. 2 - Principali clienti alla data odierna);
- Distinta debiti, con elenco debiti vs. fornitori se non già presente in stampa bilancio analitico (per i debiti di importo più elevato compilare anche la scheda pag. 2 - Principali fornitori alla data odierna);
- Eventuali perizie di stima e/o visure ipocatastali degli immobili;
- Altra documentazione rilevante ai fini dell'istruttoria (specificare):

NOTE PER LA COMPILAZIONE

IL MODELLO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO IN OGNI PAGINA.

ALLEGATI DA PRODURRE IN COPIA UNICA. Gli allegati privi di firma possono essere anche inviati anche in formato elettronico.

SI RACCOMANDA DI VERIFICARE CHE LA VERSIONE DEL MODELLO UTILIZZATO SIA QUELLA AGGIORNATA E CORRENTEMENTE IN USO: L'EDIZIONE DEL MODELLO È RIPORTATA IN FONDO A DESTRA DI OGNI PAGINA, **L'ULTIMA VERSIONE È INDIVIDUABILE E SCARICABILE DAL SITO: www.confidimpresefvg.it**

Informazioni: AREA DI UDINE: Via Savorgnana 27 - Tel.0432 511820
AREA DI PORDENONE: Viale Grigoletti 72/E - Tel.0434 370039
AREA DI TRIESTE: Via Cassa di Risparmio 11 - Tel.040 3721214
SITO WEB: www.confidimpresefvg.it

Luogo

Data (formato dd/mm/yyyy)

Timbro e firma leggibile

PARTE RISERVATA ALLA BANCA

A norma della Convenzione vigente ci preghiamo rimettere la domanda dell'impresa:

alla quale è assegnato un rating pari a:

così proposta dal nostro Istituto:

IMPORTO	FORMA TECNICA	FINALITA'	FREQUENZA	DURATA

UTILIZZO MEDIO FIDO

MEDIA % INSOLUTI FOGLIO ANNO IN CORSO:

MEDIA % INSOLUTI FOGLIO ANNO PRECEDENTE:

ALLE CONDIZIONI E GARANZIE (personali e reali) DI SEGUITO SPECIFICATE:

Pegni o altre garanzie reali:

Garanzie personali (fidejussioni):

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE	NATO/A ... IL ...	COD. FISCALE / P. IVA	TIPO GARANZIA	IMPORTO

Si prega pertanto Confidimprese FVG di voler concedere la garanzia secondo quanto previsto dalla convenzione in essere.

Si dichiara che presso questa Banca

- l'impresa non presenta sconfini/rate impagate
- non sussiste situazione di inadempienza probabile
- l'impresa presenta sconfini/rate impagate
- sussiste situazione di inadempienza probabile

Si prende atto che l'accredito del versamento è condizione *sine qua non* per la validità della garanzia.

Luogo

Data (formato dd/mm/yyyy)

_____ Timbro e firma Banca

**DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE - IMPRESA UNICA E DE MINIMIS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 – gu 42 DEL 20.02.01)**

Qualora le informazioni fornite dovessero subire successive modifiche o aggiornamenti prima della concessione della garanzia, il dichiarante è tenuto a contattare immediatamente il Confidimprese FVG predisponendo una nuova dichiarazione.

IL SOTTOSCRITTO:	NATO A:	IL
RESIDENTE A:	PROV:	INDIRIZZO:
IN QUALITÀ DI TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA:		
CODICE FISCALE DELL'IMPRESA:	PARTITA IVA:	
SEDE LEGALE (via, comune, cap, provincia o stato estero):		

PRESO ATTO

di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013);

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia e in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

1) ai fini della verifica delle relazioni esistenti con altre imprese tali da costituire una "impresa unica"

DICHIARA

che l'impresa di cui è rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti de minimis non ha con altre imprese relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e che pertanto **essa stessa costituisce una "impresa unica"**¹;

ovvero

che l'impresa di cui è rappresentante legale e per la quale richiede la concessione di aiuti *de minimis* **ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese ovvero controlla o è controllata, anche indirettamente, da:**

RAGIONE SOCIALE e codice fiscale	SEDE LEGALE	Relazione esistente ex art. 2 par.2 del Reg. UE 1407/2013 (lett. "a", "b", "c" e/o "d")

In caso di ulteriori imprese aventi relazioni di cui all'art.2 par. 2 del Reg.UE 1407/2013, aggiungere ulteriori righe.

e che è consapevole che le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 sono considerate un'impresa unica;

¹ L'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. UE 1407/2013 precisa che:

"Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

2) ai fini della verifica degli aiuti de minimis concessi alla medesima "impresa unica"

DICHIARA

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non è stato concesso alcun "aiuto de minimis"² all'impresa unica di cui l'impresa che presenta la richiesta di contributo è parte, anche tenuto conto di eventuali operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizioni³ e scissioni⁴ di imprese intervenute nello stesso periodo di riferimento;

ovvero

che nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni quali fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, sono stati concessi i seguenti "aiuti de minimis" all'impresa unica di cui è parte l'impresa che presenta la richiesta di contributo*:

RAGIONE SOCIALE e codice fiscale (Impresa Beneficiaria)	Ente concedente e riferimento normativo di concessione dell'aiuto	Tipologia di regime de minimis	Data di concessione	Importo dell'aiuto de minimis in ESL**	
				Concesso	Effettivo***
			TOTALE ⁵		

* Indicare nella tabella qui sopra i seguenti dati: ragione sociale e codice fiscale dell'impresa beneficiaria; l'amministrazione concedente e riferimento della norma per cui è stato concesso l'aiuto; il regolamento CE o UE a cui il regime de minimis fa riferimento; i riferimenti e la data di concessione; l'importo in euro espresso in equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto.

In caso di ulteriori contributi de minimis concessi, aggiungere ulteriori righe.

** Equivalente Sovvenzione Lordo.

*** Da compilare solo se diverso rispetto al concesso (ad es. per liquidazione inferiore).

che il proprio esercizio finanziario (anno fiscale) inizia il _____ e termina il _____

2 Per "aiuti de minimis" si intendono quelli concessi sulla base dei seguenti regolamenti: regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28.12.2006); regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21.12.2007); regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 27.7.2007); regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 114 del 26.4.2012); regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013); regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24.12.2013).

3 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione".

4 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione".

5 Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una medesima impresa "unica" non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Nel caso di un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tale importo non deve superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000,00 euro, all'impresa si applica tale massimale a condizione che venga garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000,00 euro e che non si utilizzino aiuti "de minimis" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

La singola garanzia non può superare l'80%(ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento e l'importo massimo garantito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 non può superare, per singola impresa "unica", l'importo massimo di euro 1.500.000,00. Limitatamente alle imprese "uniche" attive nel settore del trasporto su strada, l'importo massimo garantito non può superare euro 750.000,00.

3) Ai fini della verifica delle condizioni di cumulo, nel caso di INVESTIMENTI

DICHIARA

Che in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta di credito/garanzia l'impresa NON ha beneficiato di altri aiuti di Stato;

ovvero

Che in riferimento all'iniziativa oggetto della richiesta di credito/garanzia l'impresa ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE	Intensità di aiuto (%)		Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto
				Ammissibile (%)	Applicata (%)	
TOTALE						

AUTORIZZA

il Confidi al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ISTRUZIONI per la compilazione da parte delle imprese della dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis"

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa potrebbe perdere il diritto non solo all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione 1: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro.

Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 (2) Regolamento n. 1407/2013/UE, Regolamento n. 1408/2013/UE, Regolamento n. 717/2014/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione 2: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario

in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni [art.3(8) dei Regolamenti 1407/2013/UE, 1408/2013/UE, 717/2014/UE] tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio: (NB: gli importi fanno riferimento al Regolamento 1407/2013/UE)

All'impresa A sono stati concessi 80.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000 EUR in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000 EUR. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 EUR.

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000 EUR.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione [art.3(9) dei Regolamenti 1407/2013/UE, 1408/2013/UE, 717/2014/UE] di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Sezione 3: Condizioni per il cumulo

Il regolamento DPreg. 237/2013 consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se ha già ricevuto sulle stesse spese ammissibili, aiuti pubblici a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Campo di applicazione

Da Regolamento 1407/2013/UE [art. 1(1)], sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - quando l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - quando l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti per attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

FOGLIO INFORMATIVO
Edizione aprile 2019 - n. 14

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDIMPRESSE FVG, di seguito CONFIDI

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D. Lgs. n.385/93 (Testo Unico Bancario)

Denominazione e forma giuridica: CONFIDIMPRESSE FVG, Società Cooperativa per azioni - Confidi
Sede legale e Direzione Generale: Via Savorgnana 27 - 33100 Udine
Data di costituzione: 06.11.1979
Recapito telefonico: 0432-511820
Fax: 0432-511139
Indirizzo mail: info@confidimpresefvg.it
Sito web: www.confidimpresefvg.it
Codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese Udine: CF 80027490301 - REA 166484
Numero di iscrizione Albo Nazionale Cooperative a mutualità prevalente: A102157
Codice Meccanografico (codice ABI): 19504.0
Numero di iscrizione all'Albo Unico Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: 105
Capitale sociale al 31/12/2017: Euro 20.942.685
Patrimonio netto al 31/12/2017: Euro 28.592.921

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Si precisa che il cliente che si avvale dell'offerta fuori sede non è tenuto a riconoscere al Confidimprese FVG alcun costo od onere aggiuntivo.

A cura del soggetto incaricato dell'offerta

- Nome e Cognome e/o denominazione Banca:
collaboratore di Confidimprese FVG
intermediario finanziario convenzionato
- Indirizzo:
- Telefono: E-mail:

COSA SONO IL CONFIDI E LA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività del CONFIDI consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento dei soggetti soci/clienti da parte di banche convenzionate. L'elenco dei soggetti convenzionati è disponibile sul sito www.confidimpresefvg.it ovvero disponibile in forma cartacea su richiesta del Cliente.

La garanzia viene rilasciata dal CONFIDI per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Nel caso in cui il Cliente (ossia, il debitore principale) risulti inadempiente, la Banca finanziatrice procederà all'escussione del CONFIDI.

Qualora la Banca si faccia rilasciare altre garanzie da parte di soggetti terzi, il CONFIDI, ferma restando la solidarietà con il debitore principale (il Cliente) e suoi eventuali aventi causa, non assumerà la veste di confidejussore nei confronti degli eventuali terzi garanti escludendosi quindi, nei confronti di questi, ogni solidarietà ed essendo espressamente previsto il beneficio della divisione ex art.1947 del Codice Civile.

La garanzia del CONFIDI è, pertanto, prestata solamente in favore della Banca ed è escutibile solo da questa, restando così espressamente escluso il diritto di regresso, in deroga all'art.1954 del Codice Civile. Il CONFIDI, una volta escusso, potrà agire in via di regresso nei confronti di eventuali terzi garanti e nei limiti di quanto da essi garantito (art. 1299 c.c.). Al contrario, i terzi garanti, nel caso in cui abbiano pagato in luogo del debitore principale (il Cliente), prima che la Banca abbia escusso il Confidi, non potranno agire in via di regresso nei confronti di quest'ultimo.

I Clienti di CONFIDI sono prevalentemente i soggetti economici che svolgono un'attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria, iscritti a qualsiasi titolo nei registri delle imprese della regione Friuli Venezia Giulia e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto. Per accedere al servizio di prestazione di garanzia i Clienti devono prevalentemente essere soci di CONFIDI.

La prestazione di garanzia a prima richiesta è applicabile alle operazioni sia a breve sia a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria.

La garanzia è concessa, secondo le convenzioni in vigore, per un importo massimo garantito, di norma non superiore al 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca o intermediario finanziario convenzionati.

La garanzia rilasciata da CONFIDI può essere assistita dalla contro-garanzia* del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662 (FGC), dal F.E.I. o da altro Ente (ad es. Regione FVG, CCIAA Udine).

Il fondo di Garanzia per le PMI (di cui all'art.2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996 n.662) è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Medio Credito Centrale Spa, in qualità di "Gestore", che fornisce garanzie al sistema bancario ed ai confidi, al fine di agevolare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese dei principali settori economici. I Soci del CONFIDI hanno la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. In tal caso, i nostri uffici in primis valuteranno, eventualmente richiedendo specifica documentazione contabile, l'ammissibilità della richiesta e forniranno il supporto tecnico per la presentazione della domanda. Le commissioni che il Cliente versa potranno tenere conto del costo della controgaranzia (per i costi della controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI si vedano le sezioni successive del presente Foglio Informativo). In questo caso inoltre, il Cliente dovrà fornire al CONFIDI tutta la documentazione e l'assistenza necessarie per l'accesso alla contro-garanzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte del CONFIDI, del Gestore del Fondo, degli organismi regionali, nazionali e comunitari competenti.

Il Cliente prende atto che la Garanzia prestata dal CONFIDI di norma è considerata "Aiuti di Stato" in quanto fornita con il concorso delle risorse dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione FVG o di altro Ente Pubblico. In tal caso la garanzia è concessa in regime "De Minimis".

In dipendenza della garanzia emessa e ricorrendo le condizioni previste nelle convenzioni stipulate con la banca o l'intermediario finanziario, CONFIDI pagherà, entro il termine previsto dalle convenzioni, le somme che la banca richieda in caso di inadempimento del Cliente, anche senza preventiva escussione del Cliente e/o di eventuali coobbligati, e si potrà surrogare nei diritti e nelle garanzie vantate dalla banca o dall'intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Il Cliente non può opporre alcuna eccezione nonostante l'eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito.

Nel caso in cui il CONFIDI abbia pagato la garanzia e si sia surrogato nei diritti e nelle garanzie vantate dalla banca o dall'intermediario finanziario nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati, il Cliente è conseguentemente obbligato a rimborsare al CONFIDI, senza ritardo, a semplice richiesta di quest'ultimo e con un preavviso anche di un solo giorno, il pagamento effettuato da CONFIDI a seguito dell'escussione.

*Nel presente documento il termine contro-garanzia è indicato sia con riferimento alla controgaranzia che alla riassicurazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il costo complessivo della garanzia è riportato nel Documento di Sintesi.

La commissione dovuta è quantificata nell'ammontare massimo e minimo in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del CONFIDI e dell'ente finanziatore. Tale disposizione è motivata, nella prassi operativa, dal presupposto che il costo della garanzia è ancorata ad elementi, quali ad esempio rating

dell'impresa, importo e durata, e pertanto non può essere definita nel suo esatto ammontare prima della conclusione dell'istruttoria da parte del CONFIDI e della banca che eroga il finanziamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996) può essere consultato presso tutte le sedi territoriali del CONFIDI nonché sul sito internet www.confidimpresefvg.it – sezione Trasparenza. Per verificare quindi se un tasso di interesse è usurario occorre individuare il tasso soglia della categoria corrispondente alla propria operazione e accertarsi che quanto richiesto dalla Banca, comprensivo dei costi CONFIDI, non sia superiore.

Il Confidi classificherà quali imprese **Industria Trieste** le imprese con sede legale a Trieste, non iscritte all'albo delle imprese artigiane (AIA) e che hanno uno dei seguenti requisiti:

A) codice ATECO 2007 come sotto specificato:

Codice sintetico	Descrizione	Sottogruppo di attività economica	Codifica Ateco 2007 su tre cifre
411	Industria mineraria, energetica, petrolchimica e siderurgica	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 089, 091, 099, 191, 192, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 234, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 255, 256, 257, 259, 351, 352, 353, 360
412	Edilizia	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	233, 235, 236, 251, 411, 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439
413	Fabbricazione di macchine e apparecchiature	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	252, 253, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 289, 291, 292, 293, 301, 302, 303, 304, 309, 325, 331, 332
414	Industria alimentare	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120
415	Tessile	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	131, 132, 133, 139, 141, 142, 143, 151, 152
416	Altri prodotti industriali	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	161, 162, 171, 172, 181, 182, 310, 321, 322, 323, 324, 329

B) un codice INPS (Codice statistico contributivo – CSC), da verificare producendo al Confidi la stampa da cassetto previdenziale, con primo carattere numerico 1 (Industria).

Il Confidi classificherà quali imprese di **Gorizia** le imprese con sede legale nella provincia di Gorizia.

Il Cliente, a fronte della prestazione di garanzia, è tenuto a versare:

1. SOLO PER CLIENTI NON GIA' SOCI

Quota di adesione: massimo € 200,00 di cui:

- *Azione: € 25,82;*
- *Spese ammissione: massimo € 174,18 (art. 9 Statuto – contributo spese ammissione, diritti segreteria per utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico).*

La quota di *spese ammissione* può essere soggetta a sconti, in caso di particolari convenzioni.

Tali importi sono da versare al momento della presentazione della domanda di ammissione a socio.

2. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA SOCIALE

Nei casi in cui possa essere traferita la quota sociale:

- *Spese ammissione: massimo € 174,18* (art. 9 Statuto – contributo spese ammissione, diritti segreteria per utilizzo di risorse umane, materiale di consumo, documentazione illustrativa, censimento anagrafico).

Tali importi sono da versare al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

3. COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI GARANZIA

Il costo della garanzia è dato da una proporzione tra quota relativa al premio per il rischio assunto dato dal “COSTO CREDITO” e quota spese data da “SPESE DI ISTRUTTORIA” e “SPESE DI GESTIONE”; si riporta nel seguito la definizione delle tre categorie di costo.

SPESE DI ISTRUTTORIA

La componente “Spese di Istruttoria” è relativa a tutte le spese sostenute per l’attività istruttoria fino al momento della concessione di garanzia (ad es. spese del personale fidi, spese documentali quali report Crif, quota spese personale di segreteria e struttura, ...).

Tale componente è calcolata in funzione di:

- importo finanziato banca;
- rating assegnato (calcolo in base alla fascia di rating).

SPESE DI GESTIONE

La componente “Spese di Gestione” è relativa a tutte le spese sostenute per l’attività di gestione della garanzia (ad es. spese del personale segreteria ed amministrazione per le attività di erogazione e rendicontazione, spese di monitoraggio, eventuale gestione del contenzioso, ...) successiva alla concessione della garanzia stessa.

Tale componente è calcolata in funzione di:

- importo finanziato banca;
- rating assegnato (calcolo in base alla fascia di rating);
- forma tecnica e durata.

COSTO CREDITO

La componente “Costo Credito” è atta a coprire il costo del rischio del confidi (perdite ed accantonamenti di vigilanza) ed è quindi correlata alla durata e all’entità del rischio.


Tale componente è calcolata in funzione di:

- importo di rischio garantito;
- forma tecnica e durata;
- rating assegnato (calcolo in base alla fascia di rating).

Fasce di rating:

<i>Classe</i>	<i>Rating</i>
1	AAA, AA, A
2	BBB
3	BB, B
4	B-
5	C, CC, CCC

A titolo informativo, si illustra graficamente qui di seguito la distribuzione secondo classe di rating¹ degli associati al Confidi. Tale dato evidenzia come oltre il 67% della popolazione venga classificata con i rating mediani BBB, BB, B, mentre solo il 1,63% della stessa appartiene alla classe più rischiosa (a cui viene applicata la commissione più onerosa).



Di seguito viene descritto il costo minimo e massimo dei diversi prodotti offerti dal Confidi; il calcolo va effettuato partendo dalla Garanzia Base, alla quale poi applicare i diversi sconti correlati a particolari condizioni. Ogni prodotto è soggetto a particolari requisiti da parte dell'impresa richiedente e/o dell'affidamento/finanziamento richiesto; tali requisiti verranno verificati dal Confidi in sede di istruttoria.

Le condizioni economiche sono definite all'atto della delibera di garanzia. Tali condizioni vengono mantenute per tutta la durata della garanzia, salvo modificazioni della stessa richieste da Ditta e Banca. Le spese di istruttoria calcolate all'atto della delibera di garanzia non vengono modificate in caso di ricalcolo della commissione di garanzia (ad esempio per erogazione di importo o durata inferiori rispetto alla delibera Confidi, ...) né sono rimborsabili nel caso di variazione della garanzia successiva.

In tutti i casi il costo della garanzia è una tantum; i costi della garanzia non sono dovuti se la garanzia non viene attivata. Sui singoli prodotti sotto riportati possono esserci ulteriori sconti legati, ad esempio, a particolari accordi con le Banche convenzionate.

Per il calcolo puntuale della commissione di garanzia dovuta, è a disposizione il programma di calcolo guidato presente sul sito web www.confidimpresefvg.it sezione FINANZIAMENTI E GARANZIA - COMMISSIONI.

Il versamento delle commissioni di garanzia è condizione "sine qua non" per la validità della garanzia. Devono essere versate solo al momento dell'attivazione della stessa.

3.1 BASE PER I CALCOLI

3.1.A SPESE DI ISTRUTTORIA

Spese di istruttoria		
Classe	Rating	% su importo finanziato
1	AAA, AA, A	0,289%
2	BBB	0,578%
3	BB, B	1,155%
4	B-	1,733%
5	C, CC, CCC	2,600%

¹ Dati statistici 2017

3.1.B SPESE DI GESTIONE

3.1.C COSTO CREDITO

Forma Tecnica	B) SPESE DI GESTIONE (Su importo finanziato)		C) COSTO CREDITO (su importo garantito)	
	% minima	% massima	% minima	% massima
C/C fino a 6 mesi	0,229%	0,823%	0,525%	1,146%
C/C 12 mesi	0,458%	1,646%	1,050%	2,292%
C/C 18 mesi *	0,687%	2,469%	1,575%	3,438%
Smobilizzi fino a 6 mesi	0,125%	0,576%	0,400%	0,891%
Smobilizzi 12 mesi	0,250%	1,151%	0,800%	1,782%
Smobilizzi 18 mesi *	0,375%	1,727%	1,200%	2,673%
Finanziamento fino 6 mesi	0,095%	0,590%	0,694%	1,204%
Finanziamento fino 12 mesi	0,161%	0,755%	0,762%	1,374%
Finanziamento fino 18 mesi	0,260%	0,920%	0,864%	1,544%
Finanziamento fino 24 mesi	0,293%	0,986%	0,898%	1,612%
Finanziamento fino 36 mesi	0,425%	1,184%	1,034%	1,816%
Finanziamento fino 48 mesi	0,656%	1,547%	1,272%	2,190%
Finanziamento fino 60 mesi	0,980%	2,141%	1,612%	2,802%
Finanziamento fino 72 mesi	1,184%	2,306%	1,816%	2,972%
Finanziamento fino 84 mesi	1,349%	2,471%	1,986%	3,142%
Finanziamento fino 96 mesi	1,514%	2,636%	2,156%	3,312%
Finanziamento fino 108 mesi	1,613%	2,801%	2,258%	3,482%
Finanziamento fino 120 mesi	1,613%	2,999%	2,258%	3,686%
Fideiussione fino 12 mesi	0,355%	0,740%	0,791%	1,650%
Fideiussione fino 48 mesi	0,462%	0,917%	1,031%	2,044%
Fideiussione fino 60 mesi	0,508%	1,032%	1,134%	2,302%
Fideiussione fino 72 mesi	0,601%	1,171%	1,340%	2,611%
Fideiussione fino 84 mesi	0,662%	1,294%	1,477%	2,887%
Fideiussione fino 96 mesi	0,693%	1,356%	1,546%	3,024%
Fideiussione fino 108 mesi	0,740%	1,418%	1,650%	3,162%
Fideiussione fino 120 mesi	0,771%	1,494%	1,719%	3,333%
Leasing fino a 24 mesi	0,152%	0,513%	0,467%	0,838%
Leasing fino a 36 mesi	0,221%	0,616%	0,538%	0,944%
Leasing fino a 60 mesi	0,510%	1,113%	0,838%	1,457%
Leasing fino a 120 mesi	0,839%	1,559%	1,174%	1,917%

* Prodotti convenzionati con Banca MPS.

3.2 GARANZIA ORDINARIA DEL CONFIDI

Trattasi di garanzia Confidi a valere su fondi pubblici o il cui costo del credito può essere speso con contribuzione pubblica. Tale garanzia è rilasciata in regime De Minimis.

Verrà applicata anche alle garanzie a privati concesse per il mero rientro delle esposizioni già in precedenza garantite dal Confidi nei confronti di PMI socia. Verrà altresì applicata anche alle delibere a valere sui Fondi Antiusura Ministero del Tesoro.

Sono previsti sconti sulla base di caratteristiche settoriali e territoriali dei soci da applicare al calcolo base. Vedasi "Tabella riassuntiva dei prodotti".

3.3 GARANZIA CON RIASSICURAZIONE/CONTROGARANZIA F.D.G. PER LE PMI L. 23/12/1996 n. 662

Garanzia rilasciata in regime De Minimis. La fee del Fondo di Garanzia è pagata interamente dal Confidi, quando non spesa sulla Sezione Speciale Fondo di Garanzia (vedi punto 3.3.1). Sono previsti inoltre rispetto al 3.1 calcolo base sconti sulla base di caratteristiche settoriali e territoriali dei soci, sconti prodotto e fee aggiuntive. Vedasi "Tabella riassuntiva dei prodotti". In ogni caso il prezzo applicato non potrà essere superiore al 95% del prezzo di una Garanzia ordinaria di cui al punto 3.2.

3.3.1 Sezione speciale FVG

La SEZIONE SPECIALE FVG del Fondo di Garanzia può essere utilizzata quando la PMI propone un investimento o un progetto di sviluppo aziendale ed è riferito alla sede principale del soggetto beneficiario o a una unità locale che sia localizzata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto la finalità dell'operazione indicata nella richiesta può essere:

- finanziamento di investimenti;
- esigenze di capitale circolante connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

In questa casistica la fee del Fondo di Garanzia è interamente a carico della SEZIONE SPECIALE stessa. Dal Confidi vengono applicate le scontistiche e le fee aggiuntive già sopra citate. Vedasi "Tabella riassuntiva dei prodotti".

3.4 GARANZIE FONDI LEGGE DI STABILITA'

Garanzia rilasciata in regime De Minimis a valere su Legge Stabilità (L. 27 dicembre 2013, n. 147); la legge prevede la costituzione di un apposito fondo rischi da parte del Confidi finalizzato alla concessione di nuove garanzie pubbliche alle PMI associate. Rispetto al 3.1 calcolo base si applicano gli sconti e le fee aggiuntive descritti nella "Tabella riassuntiva dei prodotti". E' inoltre stabilito che in ogni caso il prezzo applicato dal Confidi non potrà essere superiore al 95% del prezzo teorico di mercato di una garanzia, analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo di calcolo "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

3.5 GARANZIA FONDI CRISI POPOLARI VENETE

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis a valere su risorse della Regione FVG di cui alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14; la concessione di garanzie può avvenire a favore di imprese aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, che sono risultate coinvolte nella crisi di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in veste di azioniste o obbligazioniste ed anche alle imprese aventi sede legale o unità operativa sul territorio regionale, finanziate da Veneto Banca s.p.a. e da Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, siano stati coinvolti nella crisi di

tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti. Rispetto al 3.1 calcolo base si applicano gli sconti sulla base di caratteristiche settoriali e territoriali dei soci e di prodotto descritti nella "Tabella riassuntiva dei prodotti".

3.6 GARANZIA FONDI EX POR FESR 2007-2013

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis a valere su risorse regionali relative alla riassegnazione dei Fondi Por Fesr 2007-2013 Fondo di garanzia per le PMI. Rispetto al 3.1 calcolo base si applicano sconti differenziati sulla base delle caratteristiche settoriali e geografiche dei soci. Vedasi "Tabella riassuntiva dei prodotti".

3.7 GARANZIA FONDI CCIAA VENEZIA GIULIA

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis a valere su fondi camerale della CCIAA Venezia Giulia. Possono essere garantite le microimprese e PMI artigiane, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Venezia Giulia, attive ed aventi sede legale nella circoscrizione territoriale di Trieste. Rispetto al 3.1 calcolo base si applicano gli sconti descritti nella "Tabella riassuntiva dei prodotti".

3.8 GARANZIA VERSO START-UP

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis. Rispetto al 3.1 calcolo base si applicano sconti differenziati sulla base delle caratteristiche settoriali e geografiche dei soci, sconti di prodotto e sconti sulla base che la pratica arrivi al Confidi veicolata da o completata con l'assistenza di associazione/partner. Vedasi "Tabella riassuntiva dei prodotti".

3.9 GARANZIA PRODOTTO ALLUVIONE FVG OTTOBRE 2018

Trattasi di garanzie rilasciate in regime De Minimis. Destinatarie le aziende che hanno subito l'evento alluvionale di ottobre 2018 nel Friuli Venezia Giulia. Rispetto alla garanzia ordinaria si applica il 40% di sconto su tutte le componenti di costo. Nella "Tabella riassuntiva dei prodotti" sottostante sono riportati invece gli sconti rispetto al calcolo base.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PRODOTTI:

Di seguito la tabella che descrive **gli sconti** applicati ai vari prodotti rispetto al calcolo base:

PRODOTTO / CONVENZIONE	SPESE ISTRUTTORIA					SPESE GESTIONE							COSTO CREDITO				
	Udine, Pordenone, Gorizia		Trieste		Gorizia	Udine, Pordenone, Gorizia		Trieste		Gorizia	Fee gestione fondo (*)	Udine, Pordenone, Gorizia		Trieste		Gorizia	
	Non Artigiani	Artigiani	Artigiani e Industria	Altri		Non Artigiani	Artigiani	Artigiani e Industria	Altri			Non Artigiani	Artigiani	Artigiani e Industria	Altri		
GARANZIA ORDINARIA	0%	40%	60%	30%	60%	0%	15%	15%	0%	15%	€ -	0%	15%	15%	0%	15%	
GARANZIA CON RIASS/CONTROGAR FDG (**)	0%	40%	60%	30%	60%	0%	15%	15%	0%	15%	€ 250	70%	70%	70%	70%	70%	
GARANZIA SU FONDI LEGGE DI STABILITA' (***)	0%	40%	60%	30%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	€ 125	100%	100%	100%	100%	100%	
GARANZIA SU FONDI CRISI POPOLARI VENETE	0%	40%	60%	30%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	€ -	40%	40%	40%	40%	40%	
GARANZIA SU FONDI EX POR-FESR 2007-13	0%	40%	60%	30%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	€ -	40%	40%	40%	40%	40%	
GARANZIA SU FONDI CCIAA Venezia Giulia	NO	NO	60% (****)	NO	NO	NO	NO	0%	NO	NO	€ -	NO	NO	40% (****)	NO	NO	
GARANZIA VERSO START-UP- segnalata da partner	0%	40%	60%	30%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	€ -	30%	30%	30%	30%	30%	
GARANZIA VERSO START-UP- assistita da partner	0%	40%	60%	30%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	€ -	50%	50%	50%	50%	50%	
GARANZIA Alluvione 2018	40%	64%	76%	58%	76%	40%	49%	49%	40%	49%	€ -	40%	49%	49%	40%	49%	

(*) La "Fee Gestione Fondo" si applica, per tutte le linee, solamente quando l'importo finanziato banca sia maggiore di Euro 50.000

(**) La commissione non potrà comunque essere superiore al 95% della Garanzia ordinaria

(***) La commissione agevolata non potrà comunque essere superiore al 95% del Prezzo di mercato

(****) Solo per Artigiani

3.10 GARANZIA CONFIDI SENZA CONTRIBUTIONI PUBBLICHE

Qualora il Confidi non possa utilizzare le contribuzioni pubbliche per la copertura del rischio di credito (ad es. ditte operanti in settori esclusi dalla normativa De Minimis, supero del plafond De Minimis nel triennio, ...) si applicheranno le seguenti condizioni:

3.10.A SPESE DI ISTRUTTORIA Vedasi 3.1.A

3.10.B SPESE DI GESTIONE Vedasi 3.1.B

3.10.C COSTO CREDITO

Forma Tecnica	C) COSTO CREDITO (su importo garantito)	
	% minima	% massima
C/C fino a 6 mesi	1,575%	3,438%
C/C 12 mesi	3,150%	6,876%
C/C 18 mesi *	4,725%	10,314%
Smobilizzi fino a 6 mesi	1,200%	2,673%
Smobilizzi 12 mesi	2,400%	5,346%
Smobilizzi 18 mesi *	3,600%	8,019%
Finanziamento fino 6 mesi	2,082%	3,612%
Finanziamento fino 12 mesi	2,286%	4,122%
Finanziamento fino 18 mesi	2,592%	4,632%
Finanziamento fino 24 mesi	2,694%	4,836%
Finanziamento fino 36 mesi	3,102%	5,448%
Finanziamento fino 48 mesi	3,816%	6,570%
Finanziamento fino 60 mesi	4,836%	8,406%
Finanziamento fino 72 mesi	5,448%	8,916%
Finanziamento fino 84 mesi	5,958%	9,426%
Finanziamento fino 96 mesi	6,468%	9,936%
Finanziamento fino 108 mesi	6,774%	10,446%
Finanziamento fino 120 mesi	6,774%	11,058%
Fideiussione fino 12 mesi	2,372%	4,949%
Fideiussione fino 48 mesi	3,093%	6,133%
Fideiussione fino 60 mesi	3,402%	6,907%
Fideiussione fino 72 mesi	4,021%	7,834%
Fideiussione fino 84 mesi	4,432%	8,660%
Fideiussione fino 96 mesi	4,639%	9,072%
Fideiussione fino 108 mesi	4,949%	9,486%
Fideiussione fino 120 mesi	5,156%	9,999%
Leasing fino a 24 mesi	1,401%	2,515%
Leasing fino a 36 mesi	1,613%	2,833%

Forma Tecnica	C) COSTO CREDITO (su importo garantito)	
	% minima	% massima
Leasing fino a 60 mesi	2,515%	4,371%
Leasing fino a 120 mesi	3,522%	5,750%

* Prodotti convenzionati con Banca MPS.

Alle condizioni sopra riportate si potranno applicare gli sconti del prodotto 3.2.

4. PREAMMORTAMENTI

Qualora il finanziamento/mutuo accordato dalla Banca e garantito dal Confidi preveda un preammortamento iniziale, il COSTO CREDITO che verrà applicato sarà quello descritto ai precedenti punti 3.2 – 3.10 considerando la durata complessiva del preammortamento e dell'effettivo successivo ammortamento del finanziamento/mutuo.

Ad esempio verrà richiesto un mutuo da 36 mesi con preammortamento di 4 mesi: COSTO CREDITO DEL PRODOTTO BASE è pari a finanziamento fino a 48 mesi max 2,190%.

5. MUTUI CON EROGAZIONI A STATO AVANZAMENTO LAVORI

Qualora il finanziamento/mutuo accordato dalla Banca e garantito dal Confidi preveda una erogazione a Stato Avanzamento Lavori (cosiddetto mutuo a SAL), il COSTO CREDITO che verrà applicato sarà quello descritto ai precedenti punti 3.2 – 3.10 considerando la durata complessiva della parte a SAL e dell'effettivo successivo ammortamento del finanziamento/mutuo.

Ad esempio nel caso di un mutuo con SAL pari ad un anno e mutuo pari a 5 anni: COSTO CREDITO DEL PRODOTTO BASE è pari a finanziamento 6 anni max 2,972%.

6. PROROGA DELLA GARANZIA

Nei casi in cui il Confidi conceda una proroga della garanzia in essere su linee di conto corrente e anticipazioni, il COSTO CREDITO che verrà applicato sarà quello descritto ai precedenti punti 3.2 - 3.10 ma riparametrato ai mesi effettivi di utilizzo.

7. COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI GARANZIA

7.1 COSTI DELLA GARANZIA PER MORATORIA RATE MUTUI:

a) MORATORIA NON ABI:

7.1.a.A SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria sono calcolate come descritto nei precedenti punti da 3.2 a 3.10 relativamente ad un finanziamento di durata pari a quella della moratoria e importo pari al capitale residuo del finanziamento al momento della moratoria, con applicazione di uno sconto del 50%.

7.1.a.B SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sono calcolate come descritto nei precedenti punti da 3.2 a 3.10 relativamente ad un finanziamento di durata pari a quella della moratoria e importo pari al capitale residuo del finanziamento al momento della moratoria.

7.1.a.C COSTO CREDITO

Il costo credito applicato sarà quello relativo ad finanziamento di pari durata a quello del periodo di moratoria richiesto (vedi prodotti da 3.2 - 3.10) e importo pari al capitale residuo del finanziamento al momento della moratoria. **Tale costo viene calcolato come percentuale dell'importo della garanzia residua in essere alla data.**

b) MORATORIA ABI:

Verrà applicato solo il costo credito come descritto al punto 7.1.a.C.

NOTA BENE: Il Confidi si riserva la possibilità di non richiedere alcun costo o spesa oppure di applicare ulteriori sconti in casi particolari di richieste di moratoria, quali ad es. quelle promosse dal Ministero Economia e Finanze

7.2 COSTI DELLA GARANZIA PER ALLUNGAMENTO MUTUI:

7.2.A SPESE DI ISTRUTTORIA

Le spese di istruttoria sono calcolate come descritto nei precedenti punti da 3.2 a 3.10 relativamente ad un finanziamento di durata pari a quella del residuo finanziamento più la durata dell'allungamento richiesto, con aggiornamento del rating azienda e con applicazione di uno sconto del 67%.

7.2.B SPESE DI GESTIONE

Le spese di gestione sono calcolate come descritto nei precedenti punti da 3.2 a 3.10 relativamente ad un finanziamento di durata pari a quella del residuo finanziamento più la durata dell'allungamento richiesto e con aggiornamento del rating azienda, con deconto della quota di spese non goduta.

7.2.C COSTO CREDITO

Il costo credito applicato sarà quello relativo ad un finanziamento di durata pari a quella del residuo finanziamento più la durata dell'allungamento richiesto(vedi prodotti da 3.2 – 3.10), con deconto della quota di rischio non goduta. **Tale costo viene calcolato come percentuale dell'importo della garanzia residua in essere alla data.**

NOTA BENE: Il Confidi si riserva la possibilità di non richiedere alcun costo o spesa oppure di applicare ulteriori sconti in casi particolari di richieste di allungamento quali ad es. quelle promosse dal Ministero Economia e Finanze

7.3 COSTI DELLA GARANZIA PER PIANI DI RIENTRO:

Stessi costi e modalità del caso 7.2 ALLUNGAMENTO MUTUI.

7.4 COSTI DELLA GARANZIA PER ALTRE TIPOLOGIE DI REVISIONI DI GARANZIA:

Il Confidi potrà accordare ulteriori revisioni di garanzia non ricomprese nei tre casi sopra descritti. In tal caso potranno essere applicate **SPESE DI ISTRUTTORIA** forfettarie, per pratica, calcolate come segue:

a) ACCOLLO: 100 €

b) PROROGA AL TERMINE DI ATTIVAZIONE: 50 €

c) ALTRE VARIAZIONI NON GIÀ TRATTATE: 50 €

Il Confidi potrà altresì accordare alcuni sconti, quando richiesti dal cliente, ad esempio nei seguenti casi:

d) **ESTINZIONE ANTICIPATA:** spese di istruttoria non rimborsabili; spese di gestione e costo credito rimborsati pro quota sulla base dei mesi non goduti; applicazione di una fee di 50 € per pratica.

e) **DITTA NON ARTIGIANA-ARTIGIANA:** se la ditta inizialmente valutata come non artigiana ottiene l'iscrizione all'albo imprese artigiane (AIA) entro 3 mesi dalla delibera del Confidi, verrà ricalcolato il costo complessivo secondo i prodotti di cui ai punti 3.2 – 3.10, con applicazione di una fee pari a 50 € per pratica.

f) **ALTRI:** valutazione caso per caso del Consiglio di Amministrazione.

8. SPESE VARIE

- Spese per invio comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n.385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario): € 0,00
- Spese per informativa pre-contrattuale: € 0,00

Il Cliente si obbliga, in caso di escussione della garanzia di CONFIDI da parte della banca e in caso di ritardo del Cliente nella restituzione delle somme oltre dieci giorni, nel rimborso delle somme dovute al CONFIDI a pagare gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale di volta in volta in vigore.

Per quanto concerne le condizioni economiche applicate dalla banca convenzionata al finanziamento garantito dal CONFIDI si rinvia ai fogli informativi predisposti da ciascuna banca.

9.VARIAZIONI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DALLA BANCA

Il CONFIDI non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi dei contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente fra il Cliente e la Banca, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal CONFIDI. Le predette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca ed accettate dal Cliente in fase di stipula dei relativi contratti.

RECESSO, RECLAMI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia mediante comunicazione da inoltrare, per raccomandata A/R o altri mezzi equipollenti, senza penalità e senza spese, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa, al CONFIDI.

Procedure di Reclamo Il Cliente, socio e non, può presentare reclamo all' "Ufficio Reclami" del CONFIDI, mezzo posta ordinaria o con lettera raccomandata A/R a "Confidimprese FVG – Ufficio Reclami – Via Savorgnana 27– 33100 Udine" o mezzo fax al numero 0432.511139 o per via telematica all'indirizzo e-mail info@confidimpresefvg.it o PEC: amministrazione.confidimpresefvg@legalmail.it. Il CONFIDI deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione/ricezione del reclamo. Se il CONFIDI riconosce ragione al cliente, lo stesso CONFIDI deve comunicare i modi ed i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)². Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al CONFIDI. Il CONFIDI mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per qualunque controversia, esaurite le eventuali procedure di reclamo e di ricorso all'Arbitro bancario Finanziario o altro organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Escussione e decadenza della garanzia: i termini e le modalità dell'escussione della garanzia sono determinate nell'ambito del rapporto tra Cliente e Banca. Tuttavia, nei casi di escussione a prima richiesta, il Confidi ha l'obbligo di provvedere al pagamento al soggetto finanziatore (di norma, la banca convenzionata) l'importo da questo indicato come dovutogli dal Cliente, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Cliente del pagamento in questione.

L'escussione della garanzia può far sorgere l'obbligo per Confidimprese di segnalare il nominativo del Cliente socio nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d'Italia.

Il Cliente inoltre prende atto ed autorizza ora per allora, che il CONFIDI conferisca mandato alla Banca, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla Banca informazioni riguardanti il finanziamento garantito dal CONFIDI.

Nel caso di sopravvenuto decadimento della garanzia per il verificarsi degli inadempimenti previsti dalle vigenti convenzioni e/o dal contratto di garanzia, il CONFIDI darà comunicazione scritta al Socio/Cliente. Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte, il contratto potrà essere risolto dal CONFIDI senza necessità di preventiva comunicazione al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Cliente al CONFIDI delle competenze;
- mancato rispetto delle altre condizioni di delibera.

Il Cliente ha l'obbligo di prestare, se richieste da CONFIDI, idonee garanzie collaterali.

Il Cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti di CONFIDI.

Comunicazioni di trasparenza. La commissione di garanzia e le spese riepilogate nella sezione "Principali condizioni economiche" possono essere variate unilateralmente da CONFIDI con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso (ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93). La proposta può essere respinta dal Cliente entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.

Il Cliente assume a proprio esclusivo carico oneri e qualsiasi spesa inerente all'operazione, anche le spese di eventuale registrazione del contratto di garanzia.

Il CONFIDI fornisce al socio alla scadenza del contratto una comunicazione informativa sullo svolgimento del rapporto stesso. Qualora il CONFIDI applichi commissioni periodiche di garanzia, il CONFIDI dovrà provvedere a inviare periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, il rendiconto e il documento di sintesi relativi al rapporto (negli

² Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* e successive modificazioni.

altri casi, il CONFIDI non provvede all'invio delle comunicazioni; le informazioni relative al rendiconto sono consultabili dal Cliente nelle comunicazioni predisposte e inviate allo stesso dalle banche finanziatrici).

LEGENDA

Confidi: CONFIDIMPRESE FVG

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/Cliente) di cui il CONFIDI garantisce l'adempimento.

Cliente: il soggetto, socio o non socio, che rivolge e, nel caso, ottiene garanzia dal CONFIDI

Socio: il soggetto che ha aderito al Confidi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Ai fini del calcolo dei parametri sopra descritti è necessario considerare i dati di eventuali aziende associate e/o collegate all'impresa Cliente.

Garante: è il CONFIDI che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del CONFIDI, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del CONFIDI adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Banca: Banca, società di leasing, intermediario finanziario.

Centrale dei Rischi: è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti che concedono ai loro clienti.

Ufficio reclami: ufficio interno al CONFIDI a cui il Cliente può rivolgersi in caso di reclamo sull'operato del CONFIDI.

Arbitro Bancario Finanziario: è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari, tra cui il CONFIDI, in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente):

In qualità di legale rappresentante/titolare dell'azienda:

Attesta di aver ricevuto dalla persona sopra indicata, prima della conclusione del contratto:

- Il presente "Foglio informativo" composto di 14 pagine.

Luogo e data: Firma:

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Normativa Antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/2007 (e successive modificazioni).

Gentile Cliente,

al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni, di seguito Decreto, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le sottoponiamo il presente questionario. Le nuove disposizioni, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza della cliente e dell'eventuale titolare effettivo la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle già richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla banca di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false.

Le informazioni fornite potranno inoltre essere utilizzate al fine del corretto assolvimento della normativa in materia di trasparenza bancaria di cui al titolo VI del d.lgs. 385/1993 e alle relative disposizioni attuative, che prevedono per gli intermediari finanziari obblighi informativi differenziati in funzione delle categorie di appartenenza della clientela.

Informativa privacy - Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente, e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (art. 13 d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, il Confidi non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesti e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità: 1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico del Confidi; 2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico del Confidi dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. Il Confidi, qualora rivesta la qualifica di "terzo" ai sensi degli artt. di cui alla Sezione IV, Capo I, Titolo II, Del Decreto, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i. Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (art. 7 d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni) si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dal Confidi e disponibile presso le nostre sedi territoriali e sul nostro sito internet (atto di informazione).

Riferimenti normativi (Decreto legislativo n. 231/2007) e glossario

Obblighi del cliente

Art. 22

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

Art. 55, comma 3 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Nozione di titolare effettivo (glossario nota 1)

Art. 20.

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Nozione di persona politicamente esposta (glossario nota 2)

Art.1 Lettera dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Nozione di Carica politica locale (glossario nota 3)

Cariche pubbliche locali diverse da quelle in nota 2 (ad esempio assessore comunale, consigliere comunale, sindaco di comune con numero di abitanti < a 15.000, ...)

Nozione di esponente aziendale del Confidi (glossario nota 4)

Per esponente aziendale del Confidi si intendono le persone fisiche che ricoprono la carica di amministratore, sindaco o direttore generale. L'elenco aggiornato di tali nominativi è reperibile sul sito internet del Confidi all'indirizzo www.confidimpresefvg.it nella sezione dedicata agli organi sociali.

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME E NOME:	C.F.
LUOGO DI NASCITA:	DATA DI NASCITA:
RESIDENZA (via, comune, cap, provincia o stato estero):	
TIPO DOCUMENTO D'IDENTITÀ:	NUMERO DOCUMENTO D'IDENTITÀ:
DATA DI EMISSIONE:	DATA DI SCADENZA:
LUOGO E AUTORITÀ DI RILASCIO:	

In qualità di

- titolare della ditta individuale
- legale rappresentante della società
- libero professionista
- persona fisica (non necessario compilare quadro A e C)
- altro (specificare):

DICHIARA

- di essere persona politicamente esposta (vedi glossario nota 2) No Si
in caso di risposta affermativa indicare carica *Paese*
- di ricoprire una carica politica locale (vedi glossario nota 3) No Si
in caso di risposta affermativa indicare carica
- di rivestire ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici No Si
Ruolo Ente
- di intrattenere relazioni d'affari/rapporti con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 4) No Si
in caso affermativo specificare la natura del rapporto (ad es. cliente, fornitore...) e l'esponente aziendale interessato
- natura rapporto (nome e cognome esponente)
- natura rapporto (nome e cognome esponente)
- natura rapporto (nome e cognome esponente)
- natura rapporto (nome e cognome esponente)

Quadro A – DATI DELLA DITTA INDIVIDUALE / LIBERO PROFESSIONISTA / PERSONA GIURIDICA

DENOMINAZIONE:	
PARTITA IVA:	C.F. (se diverso ditta individuale e libero professionista):
forma giuridica (se diverso ditta individuale e libero professionista)	
snc	sas società semplice consorzio
spa	srl sapa società cooperativa
associazione di professionisti	altro (specificare)



Confidimprese FVG

Cooperativa di Garanzia

Area di Udine

Via Savorgnana, 27
T 0432 511820

Area di Pordenone

Viale Grigoletti, 72/E
T 0434 370039

Area di Trieste

Via Cassa di Risparmio, 11
T 040 372121

Informazioni sulla compagine societaria (se diverso ditta individuale e libero professionista):

presenza nella compagine di fiduciaria società di diritto estero
trust ente della pubblica amministrazione
tra i soci persone fisiche sono presenti i seguenti soggetti che rivestono ruoli apicali in enti che erogano fondi pubblici

nome e cognome	ruolo	ente
nome e cognome	ruolo	ente
nome e cognome	ruolo	ente
nome e cognome	ruolo	ente
nome e cognome	ruolo	ente

Oggetto sociale e attività prevalente svolta

breve descrizione dell'attività
codice ATECO SAE
fatturato annuo numero addetti

Residenza / sede legale (via, comune, cap, provincia o stato estero)

area geografica di destinazione della propria attività o di prevalente interesse

(da indicare, ai fini della definizione del rischio geografico, qualora il cliente operi prevalentemente con una determinata regione/stato, ad es. cliente o fornitore principale localizzati in stato estero)

Italia (specificare regione) estero (specificare paese)

indicare se, nello svolgimento della propria attività, si ha beneficiato dell'erogazione di fondi pubblici nell'arco degli ultimi 3 anni (in caso affermativo indicare di seguito la natura del beneficio, ad es. contributo a fondo perduto, e l'ente erogatore, ad es. Regione FVG)

No
Sì, come di seguito specificato

natura beneficio	ente erogatore
natura beneficio	ente erogatore
natura beneficio	ente erogatore

indicare se la società intrattiene relazioni d'affari/rapporti (es. cliente, fornitore...) con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 3) (se diverso ditta individuale e libero professionista)

No
Sì, come di seguito specificato

natura rapporto	nome e cognome esponente
natura rapporto	nome e cognome esponente
natura rapporto	nome e cognome esponente
natura rapporto	nome e cognome esponente
natura rapporto	nome e cognome esponente



Confidimprese FVG

Cooperativa di Garanzia

Area di Udine

Via Savorgnana, 27
T 0432 511820

Area di Pordenone

Viale Grigoletti, 72/E
T 0434 370039

Area di Trieste

Via Cassa di Risparmio, 11
T 040 372121

**Quadro C – IDENTIFICAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (vedi glossario nota 1)
da compilare solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali**

DICHIARAZIONE DI PRESENZA DEL/I SEGUENTE/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I:

Titolare effettivo nr. 1:

Cognome e Nome
data di nascita
residenza (via, comune, cap, provincia o stato estero)

codice fiscale
luogo di nascita

tipo documento d'identità
data di emissione
luogo e autorità di rilascio

numero documento
data scadenza

indicare se il titolare effettivo nr. 1:

- è persona politicamente esposta No Sì Carica
- ricopre cariche politiche locali No Sì
- ricopre ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici No Sì
ruolo ente
- intrattiene relazioni d'affari/rapporti con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 3) No Sì
natura rapporto nome e cognome esponente
- relazione con la società⁽¹⁾
- attività lavorativa svolta

⁽¹⁾ Ad esempio: socio con quota del x%; amministratore; ...

Titolare effettivo nr. 2:

Cognome e Nome
data di nascita
residenza (via, comune, cap, provincia o stato estero)

codice fiscale
luogo di nascita

tipo documento d'identità
data di emissione
luogo e autorità di rilascio

numero documento
data scadenza

indicare se il titolare effettivo nr. 2:

- è persona politicamente esposta No Sì Carica
- ricopre cariche politiche locali No Sì
- ricopre ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici No Sì
ruolo ente
- intrattiene relazioni d'affari/rapporti con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 3) No Sì
natura rapporto nome e cognome esponente
- relazione con la società⁽¹⁾
- attività lavorativa svolta

⁽¹⁾ Ad esempio: socio con quota del x%; amministratore; ...



Confidimprese FVG

Cooperativa di Garanzia

Area di Udine

Via Savorgnana, 27
T 0432 511820

Area di Pordenone

Viale Grigoletti, 72/E
T 0434 370039

Area di Trieste

Via Cassa di Risparmio, 11
T 040 372121

**Quadro C – IDENTIFICAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (vedi glossario nota 1)
da compilare solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali**

Titolare effettivo nr. 3:

Cognome e Nome codice fiscale

data di nascita luogo di nascita

residenza (via, comune, cap, provincia o stato estero)

tipo documento d'identità numero documento

data di emissione data scadenza

luogo e autorità di rilascio

indicare se il titolare effettivo nr. 3:

- è persona politicamente esposta No Sì Carica
- ricopre cariche politiche locali No Sì
- ricopre ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici No Sì
- ruolo ente
- intrattiene relazioni d'affari/rapporti con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 3) No Sì
- natura rapporto nome e cognome esponente
- relazione con la società⁽¹⁾
- attività lavorativa svolta

⁽¹⁾ Ad esempio: socio con quota del x%; amministratore; ...

Titolare effettivo nr. 4:

Cognome e Nome codice fiscale

data di nascita luogo di nascita

residenza (via, comune, cap, provincia o stato estero)

tipo documento d'identità numero documento

data di emissione data scadenza

luogo e autorità di rilascio

indicare se il titolare effettivo nr. 4:

- è persona politicamente esposta No Sì Carica
- ricopre cariche politiche locali No Sì
- ricopre ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici No Sì
- ruolo ente
- intrattiene relazioni d'affari/rapporti con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 3) No Sì
- natura rapporto nome e cognome esponente
- relazione con la società⁽¹⁾
- attività lavorativa svolta

⁽¹⁾ Ad esempio: socio con quota del x%; amministratore; ...



Confidimprese FVG

Cooperativa di Garanzia

Area di Udine

Via Savorgnana, 27
T 0432 511820

Area di Pordenone

Viale Grigoletti, 72/E
T 0434 370039

Area di Trieste

Via Cassa di Risparmio, 11
T 040 372121

**Quadro C – IDENTIFICAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I (vedi glossario nota 1)
da compilare solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali**

Titolare effettivo nr. 5:

Cognome e Nome codice fiscale

data di nascita luogo di nascita

residenza (via, comune, cap, provincia o stato estero)

tipo documento d'identità numero documento

data di emissione data scadenza

luogo e autorità di rilascio

indicare se il titolare effettivo nr. 5:

- è persona politicamente esposta No Sì Carica
- ricopre cariche politiche locali No Sì
- ricopre ruolo apicale in enti che erogano fondi pubblici No Sì
- ruolo ente
- intrattiene relazioni d'affari/rapporti con esponenti aziendali del Confidi (vedi glossario nota 3) No Sì
- natura rapporto nome e cognome esponente
- relazione con la società⁽¹⁾
- attività lavorativa svolta

⁽¹⁾ Ad esempio: socio con quota del x%; amministratore; ...

Quadro D – DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO O ALL'OPERAZIONE OCCASIONALE

Apertura di rapporto continuativo (da barrare in tutti i casi in cui si presenta richiesta di garanzia)

Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati

Operazione occasionale di Euro

Indicare la NATURA del rapporto:

garanzia finanziaria a fronte di finanziamento/affidamento/leasing

altro (specificare):

Indicare lo SCOPO del rapporto facendo riferimento al rapporto assistito da garanzia (possibile risposta multipla):

liquidità/gestione ordinaria

investimenti

ristrutturazione finanziamento/consolido

accesso ai fondi antiusura ai sensi della legge 108/1996

altro (specificare):

Indicare la modalità di presentazione:

direttamente in sede/ufficio del Confidimprese FVG

tramite ente finanziatore (es. sportello bancario...)

altro (specificare):

Quadro E – DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

copia/e del/i documento/i identificativo/i del sottoscrittore e del/i eventuale/i titolare/i effettivo/i
copia dell'atto costitutivo e dello statuto
documentazione attestante i poteri di rappresentanza del sottoscrittore (es. procura, estratto verbale del CdA...)
certificato camerale
altro (specificare):

Quadro F – SOTTOSCRIZIONE

Consapevole delle responsabilità previste dal decreto legislativo n. 231/07 e presa visione dell'informativa riportata in premessa, confermo le informazioni e i dati dichiarati e mi impegno a comunicare tempestivamente al Confidi ogni eventuale variazione intervenuta.

Data (formato dd/mm/yyyy)

Firma

Quadro G – DATI DA COMPILARE A CURA DELLA BANCA O DEL CONFIDI

Dati da compilare a cura dell'addetto della Banca o del Confidi che ha raccolto le informazioni e innanzi al quale il dichiarante ha apposto la firma nel quadro F sopra riportato.

Il comportamento assunto dal cliente all'atto della compilazione del presente questionario è stato:

- reticente
- collaborativo
- falso collaborativo

Nel caso in cui il cliente sia una società, si è riscontrato nel tempo e in relazione alla specifica forma giuridica:

- una compagine sociale sostanzialmente stabile
- un frequente avvicendamento dei soli soci di minoranza ovvero stabilità nelle partecipazioni di controllo
- un frequente avvicendamento dei soci che detengono partecipazioni di controllo
- risposta non fornibile in mancanza di storicità del rapporto (es. start up o cliente nuovo)

(Data di avvenuta identificazione)

(Nome, cognome e firma dell'addetto della Banca o del Confidi che ha effettuato l'identificazione)

Tale dichiarazione è un'attestazione di avvenuta identificazione in base alla procedura di **adeguata verifica della clientela da parte di terzi** di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs 231/2007

(Luogo e data)

(Firma e timbro della Banca)